

*A Tutte le Aziende Aderenti
a PMI Salute*

Roma, 15 novembre 2017

Spettabili Aziende,

decorso quasi un anno dall'attivazione della copertura sanitaria per i lavoratori dipendenti a cui si applica il CCNL Confimi Impresa Meccanica – FIM-CISL, UILM-UIL del 22 luglio 2016, le Parti Istitutive del Piano Sanitario PMI Salute hanno ritenuto doveroso tenere in considerazione quanto emerso in questo primo periodo di gestione.

Con particolare attenzione alle indicazioni ricevute dalle Aziende tenute agli adempimenti amministrativi richiesti dal Piano e in una prospettiva di ulteriore crescita che richiede una semplificazione e ottimizzazione delle performance di tutti i soggetti coinvolti, si è ritenuto di dover **introdurre, dall'1 gennaio 2018**, un nuovo regime contributivo che prevede il **versamento mensile posticipato** dei contributi a PMI Salute.

Ferme restando le attuali modalità di comunicazione delle variazioni delle posizioni in copertura, l'Azienda continuerà a trovare disponibile, entro il 10 di ciascun mese, tramite "WebUploader System®" la distinta contributiva del mese in corso. **Il corrispondente versamento a PMI Salute dovrà essere effettuato in forma mensile posticipata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza**; qualora il giorno 16 non sia lavorativo (sabato o festivo), i versamenti dovranno essere effettuati con disponibilità e valuta il primo giorno lavorativo successivo.

Il versamento dovrà continuare a essere effettuato esclusivamente con **bonifico** sul seguente conto:

CASSA RBM SALUTE - VIA E. FORLANINI, 24 - 31022 PREGANZIOL (TV)

IBAN - IT51V0622561805100000000928

La causale del bonifico deve riprendere la stringa contenuta nella distinta contributiva, per agevolare l'identificazione dell'azienda ordinante il versamento.

Alla presente viene allegato il documento che riprende tutti gli aspetti operativi aggiornati alla luce di quanto sopra comunicato.

Cordiali saluti

PMI Salute

*A Tutte le Aziende Aderenti
a PMI Salute*

Adesione e rinuncia al Piano Sanitario PMI Salute

Le aziende che applicano il CCNL Confimi Impresa Meccanica – FIM-CISL, UILM-UIL del 22 luglio 2016 devono **iscrivere obbligatoriamente** al Piano Sanitario **PMI Salute** i propri lavoratori dipendenti. PMI Salute opera attraverso **CASSA RBM Salute**, Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale iscritto e autorizzato dall’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi istituita presso il Ministero della Salute.

Tutti i dipendenti in forza devono essere iscritti obbligatoriamente a PMI Salute, salvo facoltà di successiva rinuncia individuale. L’elenco dei dipendenti deve essere trasmesso esclusivamente mediante l’utilizzo di “WebUploader System®” (sistema proprietario di Previmedical per la gestione dei flussi anagrafici); le credenziali di accesso e le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma sono fornite con apposita comunicazione.

Per le assunzioni successive all’1 gennaio 2017 la copertura sanitaria decorre dalle ore 00.00 del primo giorno del mese successivo a quello di assunzione; dovranno essere comunicate dall’Azienda mediante l’utilizzo di “Web Uploader System®” **entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel corso del quale è avvenuta la variazione da comunicare.**

Eventuali ritardi di comunicazione comportano lo slittamento della decorrenza al primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione a PMI Salute.

Qualora non sia intervenuta alcuna modifica non sarà necessaria alcuna attività a cura dell’Azienda.

È data facoltà al lavoratore di rinunciare volontariamente all’assistenza sanitaria integrativa entro 30 giorni dalla data di assunzione. In caso di rinuncia volontaria è riconosciuta al lavoratore (con le modalità che verranno diramate prossimamente), **una sola volta, la possibilità di rientrare in copertura con una carenza su tutte le prestazioni del piano sanitario pari a due mesi dalla data di decorrenza della nuova adesione.**

Esempio: data assunzione 21/03/2017 => decorrenza copertura sanitaria 01/04/2017 => termine ultimo per esercitare la rinuncia 20/04/2017

Il lavoratore che intenda rinunciare al Piano Sanitario PMI Salute può farlo esclusivamente compilando l’apposito modulo presente sul sito www.pmisalute.it, nella sezione “Moduli e documenti”. Al modulo deve essere allegata copia di un documento di identità.

Il modulo compilato e sottoscritto dovrà essere consegnato in duplice copia alla propria Azienda entro e non oltre i 30 giorni successivi all’assunzione.

L'Azienda provvederà a inviare le copie del modulo di rinuncia sottoscritto dal lavoratore e del suo documento di identità tramite e-mail agli indirizzi gestione.pmisalute@previmedical.it e segreteria@confimimeccanica.it non oltre i 5 giorni successivi a quello della loro consegna.

Entro il 5 del mese successivo a quello in cui ha raccolto le rinunce l'Azienda provvederà altresì a comunicarle mediante "Web Uploader System®", con il flusso di aggiornamento anagrafico; il lavoratore che non abbia esercitato la rinuncia secondo le suddette modalità sarà iscritto a PMI Salute.

Periodo di Prova

L'iscrizione obbligatoria a PMI SALUTE è prevista **al superamento del periodo di prova**; di conseguenza, la copertura avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo a tale superamento e i lavoratori potranno manifestare la rinuncia all'iscrizione, dandone comunicazione scritta al datore di lavoro, entro i 30 giorni successivi.

Esempio: data assunzione 21/03/2017 con periodo di prova di 1 mese => scadenza periodo di prova 21/04/2017 che determina l'obbligo di iscrizione a PMI Salute => decorrenza copertura sanitaria 01/05/2017 => termine ultimo per esercitare la rinuncia 21/05/2017

Periodi di Aspettativa

Non è dovuta alcuna contribuzione durante i periodi di **aspettativa non retribuita** durante i quali si ha la sospensione del rapporto di lavoro a qualsiasi effetto, senza integrazione alcuna.

Nota: nel primo flusso anagrafico utile l'Azienda deve comunicare la data di attivazione dell'aspettativa valorizzando il campo "CO_DATA_INIZIO_ASPETTATIVA". Analogamente l'Azienda dovrà tempestivamente (meglio se in anticipo) comunicare con flusso anagrafico il termine del periodo di aspettativa con conseguente riattivazione della copertura sanitaria a favore del dipendente, valorizzando il campo "CO_DATA_FINE_ASPETTATIVA".

E' garantita al lavoratore la facoltà di proseguire volontariamente, con onere di 12,00€ al mese completamente a suo carico. In tal caso l'Azienda non è tenuta a comunicare nulla a PMI Salute; dovrà invece accordarsi con il dipendente per trattenere l'intera quota di contributo dovuta nel periodo di aspettativa che dovrà versare a PMI Salute secondo le regole generali di contribuzione.

Contratti a tempo determinato

A decorrere dal 13/07/2017 (data di sottoscrizione dell'Accordo tra Confimi Impresa Meccanica – FIM-CISL e UILM-UIL) l'iscrizione obbligatoria a PMI Salute è prevista per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova e con una durata residua del rapporto di lavoro pari ad almeno 12 mesi al momento della richiesta di adesione.

Sono fatte salve eventuali iscrizioni effettuate per i lavoratori il cui inizio del rapporto di lavoro a termine sia precedente alla sottoscrizione del suddetto accordo.

A decorrere dall'1 ottobre 2017 l'iscrizione obbligatoria a PMI Salute è prevista per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova e con una durata residua del rapporto di lavoro pari ad almeno 5 mesi al momento della richiesta di adesione.

Qualora al suo termine il contratto non venga trasformato a tempo indeterminato il contributo annuo residuo sarà totalmente a carico dell'Azienda (compresa la quota del dipendente) fino a un massimo di quattro quote mensili. Il contributo relativo alle eventuali quote mensili restanti – la quinta e le ulteriori da pagare fino alla scadenza dell'annualità assicurativa – sarà totalmente a carico del dipendente (compresa la quota Azienda).

Interruzione del Rapporto

In caso di interruzione del rapporto di lavoro in corso d'anno per qualsiasi causa intervenuta (escluso il decesso) la copertura sanitaria è operante fino alla scadenza dell'annualità assicurativa nella quale è intervenuta l'interruzione effettiva del rapporto di lavoro (31 dicembre ore 24.00). Pertanto in sede di effettuazione dei conteggi di chiusura del rapporto di lavoro l'azienda dovrà provvedere a prelevare e a versare in unica soluzione le quote del contributo annuo residuo applicando le seguenti disposizioni:

- in caso di dimissioni, non per giusta causa, il contributo sarà totalmente a carico del dipendente (compresa quota azienda);
- in caso di licenziamento, non per giusta causa, il contributo sarà totalmente a carico dell'azienda (compresa quota dipendente);
- in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il contributo residuo annuale sarà a carico delle parti in base agli importi dalle stesse dovuti secondo le regole generali di ripartizione tra azienda e dipendente;

Esempio: data dimissioni/licenziamento/risoluzione consensuale 21/03/2017 => cessazione copertura sanitaria 31/12/2017 => trattenuta nel cedolino di aprile dei ratei di contributo da aprile a dicembre compresi.

Nota: nel primo flusso anagrafico utile (quello entro il 05 aprile) l'Azienda deve comunicare la data di uscita del dipendente valorizzando il campo "CO_DATA_DIMISSIONI" (per tutte e tre le tipologie di uscita).

- in caso di decesso l'adesione e il pagamento della contribuzione e le corrispondenti prestazioni cesseranno l'ultimo giorno del trimestre nel quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità. In questa ipotesi il datore di lavoro tratterà dalle competenze di fine rapporto del lavoratore i ratei dell'intera contribuzione relativi ai mesi non coperti da retribuzione.

Esempio: data decesso 21/03/2017 => termine periodo di preavviso 21/04/2017 => termine copertura sanitaria 30/06/2017 => trattenuta nel cedolino di aprile dei ratei di contributo da aprile a giugno compresi.

Nota: in caso di decesso l'Azienda deve scrivere una mail a gestione.pmisalute@previmedical.it entro il giorno 05 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso; nella mail devono essere riportate le generalità del dipendente, la data di decesso ed il codice e la ragione sociale dell'azienda di appartenenza. **Solo nel caso di decesso l'invio della mail sostituisce la comunicazione tramite flusso anagrafico.**



**assistenza
sanitaria
integrativa**
Iniziativa di
Confindustria, Impresa Meccanica,
Fim-Cisl, Uilm-Uil



Contribuzione al Piano Sanitario PMI Salute

Il contributo è dovuto per le mensilità di effettiva presenza in copertura del lavoratore e del suo nucleo familiare assistito.

Per ogni dipendente iscritto a PMI Salute è richiesto un **contributo mensile di € 12,00 (di cui € 11,00 a carico dell'Azienda e € 1,00 a carico del lavoratore)**.

In caso di ingresso in corso d'anno l'azienda sarà tenuta a versare **esclusivamente le rate di contributo dovute successivamente al perfezionamento dell'adesione del lavoratore**.

Esempio: data assunzione 21/03/2017 => decorrenza copertura sanitaria 01/04/2017 => contributi dovuti da aprile a dicembre compresi (12,00€*9 mensilità)

Il versamento dei contributi a PMI Salute dovrà essere effettuato in forma mensile posticipata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza; qualora il giorno 16 non sia lavorativo (sabato o festivo), i versamenti dovranno essere effettuati con disponibilità e valuta il primo giorno lavorativo successivo.

Esempio: in caso di nuove assunzioni nel mese di marzo l'azienda dovrà comunicare i nominativi dei lavoratori a PMI Salute con il primo flusso di inclusioni in copertura utile, quello del **05 aprile**. La decorrenza della copertura per il lavoratore è fissata al **1° aprile**, con il diritto pertanto dalle ore 00.00 di tale data a ottenere il rimborso – sia in Rete che Fuori Rete, come da piano sanitario di riferimento – delle proprie spese sanitarie. Il primo versamento mensile, per i nuovi assunti, verrà effettuato dall'azienda con la prima rata contributiva successiva alla decorrenza, ovvero quella scadente il **16 maggio**. **Pertanto, in tale ipotesi, il lavoratore dovrà corrispondere esclusivamente 9 mensilità del contributo annuo previsto per i mesi restanti alla scadenza della prima annualità assistenziale.**

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente con **bonifico** sul seguente conto:

CASSA RBM SALUTE - VIA E. FORLANINI, 24 - 31022 PREGANZIOL (TV)

IBAN - IT51V0622561805100000000928

La causale del bonifico deve riprendere la stringa contenuta nella distinta contributiva, per agevolare l'identificazione dell'azienda ordinante il versamento.

Entro il giorno 10 di ciascun mese PMI Salute renderà disponibile tramite “WebUploader System®” la distinta contributiva del mese in corso.

Accedendo alla funzione ” ► Scarica la distinta di contribuzione precompilata” l’Azienda potrà scaricare il tracciato contenente il dettaglio dei contributi dovuti per i propri dipendenti iscritti a PMI Salute:

- sia per i dipendenti già iscritti sia per i dipendenti assunti nel corso del precedente mese l’importo dovuto sarà pari a una mensilità di contribuzione posticipata per il mese in corso
- per i dipendenti cessati per qualsiasi causa diversa dal decesso l’Azienda deve trattenere dall’ultimo cedolino utile la quota di contributi non ancora versati pari alle mensilità ancora mancanti alla fine dell’annualità in corso, comunicando a PMI Salute con il primo flusso di aggiornamento anagrafico utile l’uscita. La prima distinta contributiva che sarà resa disponibile da PMI Salute conterrà una riga di contribuzione a conguaglio per i dipendenti per i quali è stata comunicata la cessazione.

Esempio: dipendente dimissionario con effetto 01/05/2017 => l’Azienda trattiene dal cedolino di maggio le mensilità mancanti alla fine dell’anno non ancora versate a PMI Salute, quindi da luglio a dicembre => l’Azienda comunica con “WebUploader System®” l’uscita del lavoratore con il flusso previsto entro il 05/05/2017 => entro il 10/05/2017 PMI Salute rende disponibile la distinta contributiva del mese di maggio nella quale per il dipendente dimissionario sarà richiesto un contributo pari a 12,00*8 mensilità (da maggio a dicembre compresi) => l’Azienda effettua il versamento a PMI Salute entro il 16/06/2017. Il dipendente in oggetto non comparirà più nelle distinte contributive riferite ai mesi successivi.

- per i dipendenti cessati a seguito di decesso l’Azienda deve trattenere dall’ultimo cedolino utile la quota di contributi non ancora versati e dovuti fino all’ultimo giorno del trimestre nel quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità, **comunicando a PMI Salute via mail la data di decesso**. La prima distinta contributiva che sarà resa disponibile da PMI Salute conterrà una riga di contribuzione a conguaglio per i dipendenti per i quali è stato comunicato il decesso.

Esempio: data decesso 21/03/2017 => l’Azienda comunica via mail a gestione.pmisalute@previmedical.it il decesso del lavoratore entro il 05/04/2017 => termine periodo di preavviso 21/04/2017 => termine copertura sanitaria 30/06/2017 => l’Azienda trattiene nel cedolino di aprile i ratei di contributo da aprile a giugno compresi => entro il 10/04/2017 PMI Salute rende disponibile la distinta contributiva del mese di aprile nella quale per il dipendente dimissionario sarà richiesto un contributo pari a 12,00*3 mensilità (da aprile a giugno compresi) => l’Azienda effettua il versamento a PMI Salute entro il 16/05/2017. Il dipendente in oggetto non comparirà più nelle distinte contributive riferite ai mesi successivi.

Inclusione in copertura dei familiari

La copertura sanitaria PMI Salute è estesa anche al Nucleo Familiare convivente e fiscalmente a carico.

Sono considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o l'unito civilmente o convivente di fatto
- i figli fino al compimento del 26° anno di età
- i figli senza alcun limite di età che si trovino per grave infermità nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere un'attività lavorativa (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati).

La decorrenza della copertura per il nucleo sarà la medesima del lavoratore, purché la comunicazione di inclusione avvenga contestualmente a quella di iscrizione del capo nucleo.

Diversamente l'estensione della copertura al nucleo opera automaticamente dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione di inserimento dello stesso.

In entrambi i casi il relativo contributo si ritiene incluso, da subito, nel contributo del dipendente in servizio.

E' onere dell'azienda trasmettere mediante l'utilizzo della piattaforma "WebUploader System®" l'anagrafica dei familiari del lavoratore aventi diritto alle prestazioni sanitarie; ogni lavoratore, accedendo alla propria area riservata, dovrà poi confermare i dati dei familiari inseriti in copertura o diversamente chiederne la modifica/integrazione al proprio datore di lavoro.